

INFORMACOOP

AMBIENTE

in collaborazione con



Informacoop Ambiente n. 05

Maggio 2017

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ANGA: proroga termini per i trasportatori transfrontalieri

Le imprese iscritte in cat. 6 (che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri), in possesso di ricevuta d'iscrizione ante delibera 3/2016, hanno tempo fino al 20 settembre 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione.

Albo Nazionale Gestori ambientali, Delibera n. 5 del 2 maggio 2017 recante "Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016"

Rifiuti: sussiste fattispecie del reato di abbandono rifiuti anche per le associazioni

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che sussiste il reato di abbandono incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006) a carico del rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica per l'abbandono di rifiuti derivanti da tale attività, rientrando anche tali associazioni senza scopo di lucro nella nozione di enti ai quali fa riferimento la disposizione normativa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20237 del 28 aprile 2017

Appalti: i CAM nel Decreto Correttivo al Codice degli appalti

Il 20 maggio 2017 entrerà in vigore il cd Correttivo al codice degli appalti.

Il provvedimento è composto da 131 articoli e apporta numerose modifiche formali e sostanziali ai 220 articoli del D.Lgs. 50/2016. Il nuovo articolo 34 introduce l'obbligo di applicazione dei cd. criteri ambientali minimi tout court, prescindendo dalla percentuale del valore a base d'asta.

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", in Gazzetta Ufficiale del 05 maggio 2017, n. 103 - Supplemento Ordinario n. 22

Conferimento in discarica: i criteri ISPRA non sono vincolanti

Il Ministero dell'Ambiente fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità delle linee

guida dell'Ispra che prevedono i criteri tecnici da osservare per stabilire quando il trattamento non è necessario per il conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi. Secondo il Ministero, "la vincolatività dei Criteri tecnici individuati da Ispra ai sensi dell'articolo 48 della legge 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore perché, per essere efficaci nell'ordinamento, i criteri dovranno essere recepiti mediante apposito Decreto ministeriale".

Circolare ministeriale per l'applicazione delle linee guida ISPRA 145/2016 recanti "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221".

Rifiuti: l'autorizzazione per la gestione dei rifiuti ha natura personale

Con recente pronuncia la Suprema Corte afferma che "l'autorizzazione per la gestione dei rifiuti ha natura personale (...) e non può comunque ammettersi una abilitazione, impersonale, utilizzabile indifferentemente da soggetti diversi, tenuto conto della natura della stessa e del procedimento amministrativo che comunque la precede".

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 21 aprile 2017, n. 19208

Rifiuti: Gestione e buona fede

La Cassazione ribadisce che "in tema di gestione di rifiuti, incombe su colui che opera nel settore l'obbligo di una adeguata informazione circa le disposizioni che regolano la materia, nonché, qualora invochi la buona fede, l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata".

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 20 aprile 2017 n. 18928

Assimilazione dei rifiuti: illegittimo il silenzio del Ministero

Con recente sentenza, il Tar del Lazio ha accolto le doglianze della società ricorrente, dichiarando l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rispetto all'obbligo su di esso gravante di procedere alla definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, mediante apposito decreto ex art. 195 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, che dovrà essere adottato nel termine di giorni 120 dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della sentenza stessa.

TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza del 13 aprile 2017 n. 4611

Rifiuti: la miscelazione quando non è vietata va autorizzata

La Corte Costituzionale ha affrontato la questione relativa alla soggezione ad autorizzazione delle miscelazioni di rifiuti non vietate, sancendo il principio secondo cui anche le miscelazioni non vietate dall'art. 187, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ossia quelle fra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quelle fra rifiuti non pericolosi, devono comunque essere autorizzate dalle autorità competenti.

Corte Costituzionale, sentenza 12 aprile 2017 n. 75

SCADENZE ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTI	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Conai	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di	20/06/2017	Regolamento CONAI ss.mm.ii. Artt. 7, 8

		dichiarazione mensile		
--	--	-----------------------	--	--

APPROFONDIMENTI

La dichiarazione F-Gas 2017 (dati riferiti all'anno 2016)

Premessa

Entro il 31 maggio 2017 è obbligatorio presentare al Ministero dell'Ambiente la dichiarazione F-Gas (prevista dall'art. 16 comma 1 del DPR n. 43/2012), contenente tutte le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Le informazioni da trasmettere riguardano l'anno precedente (cioè il 2016) e vengono comunicate sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

La dichiarazione F-Gas

La dichiarazione F-Gas è una comunicazione annuale delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati contenuti nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio che contengono una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

La dichiarazione interessa, dunque, le apparecchiature e i sistemi fissi che appartengono alle seguenti tipologie:

- Refrigerazione
- Condizionamento dell'aria
- Pompe di calore
- Sistemi di protezione antincendio

Nella comunicazione vanno riportati i dati identificativi di ciascuna apparecchiatura, comprese le quantità di gas eventualmente aggiunte, recuperate o eliminate nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione delle motivazioni.

La dichiarazione deve essere trasmessa ad ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) entro il 31 maggio di ciascun anno, in riferimento all'anno solare precedente.

La dichiarazione va presentata anche in assenza di modifiche o interventi sull'apparecchiatura.

Compilazione e presentazione della dichiarazione F-Gas

L'obbligo di presentazione della dichiarazione F-Gas è a carico dell'"operatore".

Ai fini della dichiarazione, per "operatore" si intende la persona o società che abbia l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature o degli impianti e che, nella maggior parte dei casi, coincide con il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto.

Per operatore di impianto la legge individua il soggetto che:

- può gestire l'accesso ai locali ove è situato l'impianto stesso;
- può concedere l'accesso a terzi agli stessi locali;
- può decidere in merito alla manutenzione dell'impianto;
- può disporre delle risorse economiche per assolvere ai costi della manutenzione;
- che non abbia espressamente incaricato una terza persona con pieni poteri alla gestione dell'impianto. Specificatamente, il proprietario, pur rimanendo operatore, può delegare per iscritto ad una terza persona o società la compilazione della dichiarazione.

In tal caso, nell'anagrafica relativa all'operatore andranno riportati i dati del proprietario; mentre i dati della persona o società delegata saranno riportati alla voce "persona di riferimento".

La compilazione e trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica SINAnet, previa registrazione per ricevere le relative credenziali di accesso. La registrazione Utente è obbligatoria la prima volta che si accede alla Piattaforma; una volta ottenute le credenziali queste valgono sempre anche gli anni successivi.

I dati da inserire *on line* collegandosi alla pagina <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas> sono i seguenti:

- Dati identificativi: operatore, persona di riferimento, sede di installazione;
- Numero e tipologia di apparecchiature presenti;
- Informazioni di dettaglio: tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell'anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell'anno di riferimento, motivo dell'intervento.

Il sistema di compilazione consente di convalidare solo le dichiarazioni che presentano tutti i campi obbligatori compilati.

Inoltre, il Portale permette di compilare e trasmettere anche le Dichiarazioni F-Gas relative agli anni passati. Nel momento in cui si inizia la procedura di compilazione della Dichiarazione, si deve quindi selezionare l'anno esatto al quale la dichiarazione fa riferimento.

Una volta convalidate e trasmesse, le dichiarazioni relative agli anni passati, vengono automaticamente archiviate nella sezione storico del proprio account. Gli aspetti sanzionatori per la ritardata trasmissione sono di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Profili sanzionatori

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell'operatore che:

- non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell'Ambiente, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell'ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell'anno precedente;
- trasmetta al Ministero, per il tramite dell'ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta;
- utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell'Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Riferimenti normativi

D.P.R. 27 gennaio 2012 n. 43

Regolamento (UE) n. 517/2014

<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>

FAQ (Le domande più frequenti)

Se non ci sono modifiche, la dichiarazione F-Gas va comunque sempre trasmessa annualmente ?

Sì, la dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature.

Ai fini della dichiarazione F-Gas chi è la persona di riferimento ?

La Persona di riferimento è un contatto utile al quale richiedere chiarimenti sui dati dichiarati.